



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico



Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696

Tel 0871.951238 email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it

sito web: www.icmiglianico.edu.it

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI BES

DEFINIZIONE DI BES

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, ed estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).

La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni con certificazione DSA.

La normativa comprende diverse tipologie:

- Disabilità (Legge 104/92, ART. 3 comma 1, 3)
- Disturbi Evolutivi specifici (DSA/Legge 170/2010, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, plusdotazione), con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico
- Svantaggio: socio-economico - linguistico e culturale -comportamentale/relazionale
- altro

Il protocollo di accoglienza presenta le procedure attivate dal nostro Istituto per garantire l'inclusione di ogni alunno che manifesti un Bisogno Educativo Speciale.

B.E.S

Bisogni Educativi Speciali

BES 1
DVA

Studenti diversamente abili
legge 104/1992

presenza
certificazione ASL o
Ente accreditato

necessita
dell'insegnante di
sostegno

situazione a
carattere
permanente.
si redige il
PEI PEP PED

1. PEI strategie diverse per consentire il raggiungimento di obiettivi comuni alla programmazione della classe
2. PEP metodologie e strategie diverse con obiettivi semplificati nel rispetto degli obiettivi della classe.
3. PED programmazione differenziata metodologie e strategie diverse per obiettivi diversi dalla programmazione della classe

BES 2-3
Disturbi Evolutivi Specifici

BES 2 = DSA
legge 170/210

Capacità cognitive
adeguate

DISLESSIA
difficoltà nella lettura

DISORTOGRAFIA
difficoltà codifica processo
scrittura

DISGRAFIA
difficoltà realizzazione
grafica

DISCALCULIA
difficoltà negli automatismi
del calcolo e
dell'elaborazione numerica

presenza
certificazione ASL
o Ente accreditato o privati
individuati e verbalizzati dal C.d.C
Circolare 8 marzo 2013

No insegnante di
sostegno

situazione a carattere permanente.
si redige il **PDP**

1. PDP ordinario
2. PDP ordinario con dispensa dalle prove scritte lingue straniere. → Si diploma
3. PDP differenziato con esonero dalle lingue straniere. → Solo attestato
Decreto 5669/2011 art 6

BES 3
altri disturbi evolutivi
D.M 27/12/2012

deficit del linguaggio
deficit abilità non verbali
ADHD = deficit
dell'attenzione e
dell'iperattività
Disprassia = deficit
coordinazione motoria
Borderline = funzionamento
intellettivo limite
Asperger = spettro autistico
lieve
**Disturbo
oppositivo/provocatorio**
**disturbi d'ansia e
dell'umore**

BES 4
Svantaggio
linguistico - culturale
socio-economico
D.M 27/12/2012

coloro che per un
periodo breve o
prolungato possono
manifestare bisogni
educativi speciali per
motivi fisici,
biologici, psicologici,
sociali e fisiologici
quali :

**svantaggi
linguistici**
svantaggi culturali
**svantaggi socio-
economici**
**alunni con disagio
comportamentale/
relazionale**

Individuati e verbalizzati dal
consiglio di classe
Vengono individuati sulla base di
elementi oggettivi (segnalazioni
servizi sociali) o di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e
didattiche

situazione a carattere transitorio.
si redige il **PDP**

Il protocollo

Il protocollo contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali in quanto:

- consente di applicare in modo operativo quanto previsto dalle legge quadro 104/92 e dai decreti attuativi, legge 170/2010 sui disturbi dell'apprendimento e direttiva ministeriale 27/12/2012 e c.m n.8 6 marzo 2013;
- definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituzione scolastica;
- traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento;
- garantisce la continuità del processo formativo (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) nel rispetto dei cambiamenti evolutivi delle diverse istituzioni scolastiche.

Costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Il documento si propone di:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della nostra scuola;
- facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione);

ALUNNI CON DISABILITÀ (Legge Quadro 104 del 1992)

Percorso per l'accertamento di disabilità, certificazione per l'inclusione scolastica e definizione del piano educativo individualizzato.

Le famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità possono esercitare il diritto all'istruzione e all'educazione dei propri figli, con le risorse umane e strumentali che ad essi occorrono per veder pienamente riconosciuto il proprio diritto allo studio, segnalando alla scuola i loro problemi, le loro difficoltà, ma anche le loro potenzialità, affinché questa si possa attrezzare nell'ottica di una positiva integrazione. Se durante l'anno scolastico gli insegnanti dovessero rilevare difficoltà negli apprendimenti o nella socializzazione di un alunno dovranno informare i genitori. La famiglia, dopo un colloquio con i docenti e il Dirigente Scolastico, se lo riterrà opportuno, potrà avviare tutto l'iter per l'accertamento. La segnalazione avviene consegnando all'Istituto Scolastico due documenti: il verbale di accertamento della condizione di disabilità del/della figlio/a, redatto da un Collegio di accertamento e la Diagnosi Funzionale redatta dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell' ASL.

Il gruppo docenti redigerà una relazione/scheda di segnalazione che andrà consegnata al Dirigente Scolastico, il quale la presenterà ai genitori per l'invio ai servizi. Quest'ultimi potranno rivolgersi al patronato per ricevere assistenza circa l'attivazione dell'iter diagnostico oppure dovranno formalizzare una richiesta di valutazione, con prescrizione del medico curante, al reparto neuropsichiatria infantile presso l'ASL. Ricevuta la diagnosi, i genitori potranno presentare domanda di certificazione, ai fini dell'esercizio del diritto all'inclusione scolastica L. 104/1992, all'Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale (U. V. M. D.) territorialmente competente per residenza. La certificazione verrà rilasciata alla famiglia dalla Commissione medica preposta alla valutazione entro 30 giorni dalla richiesta. Il verbale di accertamento recherà l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell' Organizzazione Mondiale della Sanità e la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 dell'art. N° 3 della legge 104/1992. Nel verbale sarà indicato anche l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato. L' unità multidisciplinare provvederà alla relazione della diagnosi funzionale dell'alunno. Il verbale di accertamento e la diagnosi funzionale saranno consegnati alla famiglia, la quale dovrà inoltrarli al Dirigente della Scuola di

frequenza o di destinazione nella fase di passaggio da un ordine di scuola all'altro affinché si possano attivare gli interventi più opportuni per un'efficace inclusione scolastica. Il Dirigente Scolastico invierà le richieste esplicate nella Diagnosi Funzionale agli Enti competenti: all'USR per l'assegnazione dell'organico di sostegno; ai CTS o alle Scuole-Polo per richiedere ausili e/o sussidi; agli Enti locali per l'assegnazione di addetti all'assistenza dell'autonomia personale e/o della comunicazione per gli alunni con disabilità grave ai sensi della L. 104, art. n° 3, comma 3.

Con l'inizio dell'anno scolastico, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Dirigente Scolastico, effettuerà gli opportuni funzionali adattamenti e procederà alla definitiva assegnazione delle risorse di sostegno e di assistenza educativa delle classi. Sulla base della Diagnosi Funzionale, delle informazioni della famiglia, degli specialisti e delle osservazioni effettuate a scuola, il GLO (gruppo di lavoro operativo costituito da tutti gli insegnanti della classe, dai genitori e dagli specialisti ASL) elaborerà il Profilo Dinamico Funzionale che dovrà essere periodicamente aggiornato. Sulla base del Profilo Dinamico Funzionale, delle informazioni della famiglia, degli specialisti e delle osservazioni effettuate a scuola, il GLO redigerà il Piano Educativo Individualizzato (**PEI**), la cui validità è limitata ad un anno scolastico. Il PEI descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. E' parte integrante della programmazione educativa-didattica di classe. Il PEI viene redatto all'inizio di ogni anno scolastico dalla scuola e dai servizi Psico-Sociosanitari con la collaborazione della famiglia ed è oggetto poi a verifica.

La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del piano educativo individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali (art.16 L.104/92).

ALUNNI DSA

L'acronimo DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) comprende: Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia.

Nella Legge 170/2010 ("Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico"), all'art. 1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento, ripresa dalle Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto

alla studio degli alunni e degli studenti con “Disturbi Specifici di apprendimento”) allegate al D. M. 12 luglio 2012.

Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
- disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica);
- disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
- discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Ci si riferisce agli alunni con:

- Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plusdotazione), con presenza di documentazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.
- Svantaggio socio-economico;
- Svantaggio linguistico e culturale;
- Altro (Malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

Dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, una certificazione medica, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, del referente per gli stranieri, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche che il team docenti rileverà anche con griglia di osservazione.

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura del PDP.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA/BES interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

È il principale strumento di lavoro del Consiglio di Classe con gli alunni con DSA, ma anche BES.

Esso è, infatti, un obbligo di legge (L. 170/2010) per gli alunni con DSA, è invece lasciata ai docenti la facoltà di decidere se utilizzarlo per formalizzare i percorsi attivati per gli altri alunni BES.

Di norma, la procedura utilizzata per la stesura del PDP è la seguente:

Dopo l'analisi della diagnosi, i docenti:

- incontrano i genitori per acquisire dati e informazioni sul vissuto di alunno e famiglia;
- preparano il PDP concordando azioni coerenti e condivise definite operativamente in modo che siano chiaramente comunicabili alla famiglia;
- sottopongono il PDP alla famiglia in un incontro specifico, lo discutono e concordano gli impegni per il lavoro assegnato come compito e lo studio individuale, consegnano copia ai genitori per la firma.

La famiglia restituisce il PDP firmato che dovrà essere inviato al Dirigente scolastico (in duplice copia) per la firma, poi una copia verrà trattenuta dagli insegnanti nel registro di classe.

Per gli alunni che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario provvedere alla redazione di un aggiornamento all'inizio del nuovo anno scolastico (entro novembre). La famiglia può richiedere copia del PDP alla segreteria, in qualunque momento.

Nel PDP sono riportati:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;

-forme di verifica e valutazione personalizzate.

Cosa sono gli strumenti compensativi e dispensativi?

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che hanno lo scopo di ridurre gli effetti negativi causati dal disturbo e di consentire rendimenti adeguati.

Esempi di strumenti compensativi sono:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice (che facilita le operazioni di calcolo) tavole pitagoriche e formulari;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.

Le misure dispensative sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Esempi di misure dispensative sono: esonerare l'alunno con dislessia dalla lettura ad alta voce; prendere appunti; copiare lunghe porzioni di testo dalla lavagna; possibilità di usufruire di un tempo più lungo per lo svolgimento di una prova o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto. La scelta di ricorrere all'adozione di misure dispensative deve essere accuratamente valutata sulla base delle caratteristiche del disturbo: il loro utilizzo, infatti, mira a preservare l'alunno da possibili insuccessi, ma non conduce allo sviluppo di ulteriori competenze o al potenziamento di quelle già acquisite.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità

facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate (Decreto legislativo n°62 aprile 2017 art. 12 -14).

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte (salvo dispensa per la prova scritta per le lingue straniere in caso di gravità del disturbo comprovata dalla diagnosi), ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno, purché inseriti nel PDP (Decreto legislativo n°62 aprile 2017).

I Disturbi specifici di Apprendimento nella Scuola dell'Infanzia

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono innati; esistono, quindi, campanelli di allarme già a partire dalla scuola dell'infanzia che possono essere predittori di uno sviluppo futuro di DSA. E' importante che gli insegnanti sappiano riconoscerli per riuscire a individuare precocemente eventuali difficoltà e consigliare al genitore di rivolgersi a uno specialista per un apprendimento.

I campanelli d'allarme alla scuola dell'infanzia sono:

- difficoltà a orientarsi nel tempo, per esempio non sapere distinguere presente, passato e futuro quando racconta qualcosa,
- difficoltà a orientarsi nello spazio, per esempio non conoscere i concetti topologici come dentro/fuori o sopra/sotto;
- difficoltà nel ricordare le sequenze, per esempio ricordare le stagioni o i giorni della settimana;
- difficoltà a seguire racconti orali, anche se con il supporto delle immagini;
- difficoltà nello svolgere giochi più complessi come puzzle e costruzioni più elaborate;
- difficoltà a imparare il nome dei colori e i numeri fino al 10
- difficoltà nel disegno, nell'uso dello spazio sulla pagina, nel colorare all'interno dei margini;
- difficoltà nell'ampliare il vocabolario e usare strutture grammaticali corrette;

- difficoltà nella comprensione delle consegne
- difficoltà nella memorizzazione di canzoni e filastrocche;
- scambiare una parola con l'altra e utilizzarla in modo errato all'interno della frase.

Queste difficoltà non devono necessariamente essere tutte presenti ma è necessario che se ne osservino alcune. La loro presenza non indica la certezza dello sviluppo di un disturbo specifico dell'apprendimento in futuro, ma può essere un predittore.

La Scuola dell'Infanzia può potenziare alcune capacità cognitive coinvolte nei processi di lettura e scrittura e nell'ottica della didattica inclusiva anche con i bambini che frequentano gli ultimi due anni della Scuola dell'Infanzia. Ciò, chiaramente, non potrà prevenire lo sviluppo di un futuro Disturbo Specifico dell'Apprendimento, ma cercare di aiutare il bambino a potenziare precocemente alcune abilità che costituiscono i prerequisiti strumentali per l'acquisizione degli apprendimenti scolastici.

RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Dirigente scolastico

Assolve le seguenti funzioni: - compiti consultivi - formazione delle classi - assegnazione dei docenti di sostegno - assegnazione di compiti specifici al personale ATA - rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia...). Inoltre: - controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal Consiglio di Interclasse o di Classe - garantisce che i PEI e i PDP siano condivisi con le famiglie - verifica con i referenti i tempi di compilazione dei PEI e dei PDP - istituisce il GLI costituito dal Dirigente Scolastico, dal docente referente per l'inclusione di alunni con BES, da docenti di Sostegno di ciascun ordine di scuola, operatori delle agenzie extrascolastiche coinvolte, docenti curricolari, rappresentanti dei genitori (di alunni con BES) per ciascun ordine di scuola.

Ufficio di segreteria

- Acquisisce la certificazione di disabilità (L.104/92), la documentazione sanitaria e le valutazioni di centri psicoterapeutici e riabilitativi prodotte dalla famiglia al momento della normale iscrizione o in corso d'anno; - dà comunicazione al Dirigente Scolastico e al referente BES che provvederà ad informare i docenti delle classi coinvolte, invitandoli a visionare la documentazione depositata nell'ufficio preposto – se necessario procede alla

richiesta dell'assistente educativo contattando la società che gestisce il servizio, attraverso un'azione congiunta di valutazione ed assegnazione che possa rispondere adeguatamente alle esigenze dei singoli casi - inoltra la richiesta per la presenza di un assistente educativo.

Referente BES

- collabora con il DS per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi - coordina il personale di sostegno (compresi gli educatori) - controlla la documentazione in ingresso, in itinere e in uscita - partecipa al GLI - promuove corsi di aggiornamento - collabora, se necessario, con gli insegnanti delle classi alla stesura del PEI e funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, enti locali e agenzie formative accreditate sul territorio - collabora alla definizione di una proposta di lavoro per l'inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico; - raccoglie la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; - aggiorna continuamente la situazione di ogni alunno sulla base delle nuove valutazioni effettuate dalla ASL o dai centri riabilitativi frequentati - nei casi in cui viene depositata una certificazione relativa alla L. 104/92, predispone con celerità il protocollo inerente la documentazione necessaria da inviare all'Ufficio Scolastico Provinciale; questo provvederà all'assegnazione di un docente di sostegno. - aggiorna continuamente tutte le informazioni acquisite relative agli alunni diversamente abili, controllando le scadenze delle certificazioni e ricordando alla famiglia di consegnare il nuovo documento della revisione - interagisce con le famiglie coinvolte per poter fornire informazioni, anche al fine di rassicurarle, soprattutto nei momenti di disorientamento iniziale dovuti alla complessità dell'iter diagnostico

Insegnante di sostegno - Assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera - partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione - cura gli aspetti metodologici, strumentali e didattici relativi all'integrazione nel gruppo classe - svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici - cura i rapporti con la famiglia, gli operatori ASL, con gli operatori comunali - coordina la stesura del PEI.

Insegnanti curricolari

- Prendono visione della certificazione diagnostica - Accolgono l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione - partecipano alla stesura del PEI e del PDP - partecipano alla programmazione e procedono, in accordo con i docenti di sostegno, alla valutazione individualizzata - concorrono alla verifica e alla valutazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato.

Personale educativo

- Aiuta l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico se necessario; - collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e formative
- si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione con l'alunno.

Collaboratori scolastici

- Su richiesta aiutano l'alunno negli spostamenti interni all'edificio scolastico e lo assistono relativamente ai bisogni primari.

Famiglia

- Sottoscrive il PEI e il PDP e collabora alla loro realizzazione - mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno - sottoscrive e si impegna a realizzare il Patto educativo di corresponsabilità con la scuola.